

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5634 R</b>	15 giugno 2005	ISTITUZIONI
Concerne		

## della Commissione della legislazione sul messaggio 15 marzo 2005 concernente la modifica della legge sul notariato del 23 febbraio 1983

Con il messaggio n. 5634, il Consiglio di Stato propone di abrogare la modifica 24 novembre 2003 della Legge sul notariato del 23 febbraio 1983.

### 1. CRONISTORIA

- 23 settembre 1997: nel rendiconto 1996 del Dipartimento delle istituzioni, annesso al rapporto della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio n. 4631 del 16 aprile 1997, il relatore Giovanni Merlini scrive: *«In questo contesto, la questione del mantenimento degli Archivi notarili - gestiti dagli Uffici registri distrettuali - merita un ripensamento. Storicamente l'Archivio notarile è stato istituito ai fini della conservazione di una copia autentica di tutti gli istromenti pubblici concernenti la proprietà immobiliare, quando ancora non era stato introdotto il Registro fondiario. In seguito, il compito di iscrizione e conservazione di questi atti pubblici (e degli atti previsti dalla legge) è stato assunto dagli Uffici dei registri. Di fatto, quindi, l'unico scopo attuale dell'obbligo di insinuare una copia autentica degli atti allestiti sottoforma di pubblico istromento (art. 97 cpv. 1 LN) è quello fiscale, poiché lo Stato preleva l'imposta di bollo del 3‰ sugli istromenti di valore determinato o determinabile (art. 19 Legge sull'imposta di bollo) rispettivamente una tassa d'archivio da fr. 30.- a fr. 100.- sugli atti esenti dal bollo. Considerate le difficoltà finanziarie del Cantone, non è certo proponibile rinunciare agli introiti corrispondenti. Sarebbe quindi ipotizzabile la conversione dell'imposta di bollo dell'Archivio notarile in un'imposta di bollo sugli atti pubblici prodotti all'Ufficio dei registri per l'iscrizione a registro fondiario (definitivo o provvisorio). Il prelievo avverrebbe a cura degli Uffici dei registri e non più a cura degli Archivi notarili. Gli altri atti prodotti all'Ufficio dei registri per l'iscrizione a Registro di commercio sono già attualmente in gran parte esenti dal bollo, come quelli relativi alla costituzione e all'aumento del capitale di società anonime e di società a garanzia limitata e quelli soggetti alla sovranità della legislazione federale in materia di tassa di bollo. L'eliminazione dell'Archivio notarile comporterebbe importanti risparmi e consentirebbe la messa a disposizione di nuovi spazi per*

*la raccolta e la consultazione dei documenti giustificativi del RFD e del RFP»<sup>1</sup>.*

- 4 giugno 2002: il Gran Consiglio accoglie la seguente modifica della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986:  
**Art. 55a (nuovo)**  
*L'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è abolita per le imposte dovute a partire dall'anno 2004, quella sugli atti notarili e le cartelle ipotecarie per le imposte dovute a partire dall'anno 2006 e quella sui documenti bancari per le imposte dovute a partire dall'anno 2008.*  
[BU 31/2002, 235]
  
- 24 novembre 2003: il Gran Consiglio accoglie le conclusioni del rapporto della Commissione della legislazione [5421 R del 29 ottobre 2003; relatore: Mauro Dell'Ambrogio] favorevoli alla proposta governativa [5421 M del 10 settembre 2003] concernente l'abrogazione delle disposizioni della Legge sul notariato che reggono la tenuta dell'Archivio notarile (art. 97-100 e 102-105) e l'imposizione dell'obbligo di consegna da parte del notaio presso l'Archivio di Stato, una volta trascorso il termine legale stabilito (art. 100 cpv. 2, 3), oltre ad alcuni adattamenti di carattere formale (art. 101, 106 cpv. 1, 109 cpv. 2).  
[BU 12/2004, 147]
  
- 14 dicembre 2004: il Gran Consiglio approva nell'ambito del messaggio n. 5589 del 12 ottobre 2004 sul Preventivo 2005 alcune misure volte al risanamento della situazione finanziaria dello Stato, tra cui la seguente modifica della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici del 20 ottobre 1986:  
**Art. 55a**  
*L'imposta di bollo sui contratti per scrittura privata è abolita limitatamente alle imposte dovute per l'anno 2004.*  
[BU 6/2005, 54]

## 2. LA MODIFICA LEGISLATIVA DEL 24 NOVEMBRE 2003

La soppressione dell'imposta di bollo decisa dal Gran Consiglio il 4 giugno 2002 ha indotto il Consiglio di Stato a riconsiderare l'opportunità della tenuta dell'archivio notarile, nonché la figura e la funzione dell'archivista notarile. Opportunità sulla quale si era già espresso il deputato Giovanni Merlini, in occasione dell'esame del rendiconto 1996 del Dipartimento delle istituzioni.

Il 10 settembre 2003 il Consiglio di Stato ha quindi presentato un messaggio [5421 M], con cui proponeva di abrogare le disposizioni della Legge sul notariato che reggono la tenuta dell'Archivio notarile (art. 97-100 e 102-105), imponendo l'obbligo di consegna da parte del notaio presso l'Archivio di Stato, una volta trascorso il termine legale stabilito (art. 100 cpv. 2, 3), oltre ad alcuni adattamenti di carattere formale (art. 101, 106 cpv. 1, 109 cpv. 2).

---

<sup>1</sup> Cfr. *Raccolta dei verbali del Gran Consiglio*, Sessione ordinaria primaverile, 1997, Vol. I.3, pp. 2983-2984.

Le conclusioni cui esso giungeva erano le seguenti: «Dopo approfondita analisi si è giunti alla conclusione che tale istituto possa essere abbandonato senza in tal modo seriamente compromettere la conservazione e l'accesso delle informazioni contenute nei rogiti [...]. In definitiva, dall'analisi effettuata sono emersi elementi che inducono a propendere per la soppressione dell'Archivio notarile, attesi i vantaggi che tale soluzione comporta dal profilo del risparmio organizzativo e burocratico».

La Commissione della legislazione, incaricata dell'esame del citato messaggio, ha presentato in data 29 ottobre 2003 un rapporto favorevole alla modifica di legge proposta dal Governo, motivando come segue la sua decisione: «[...] L'istituzione di un archivio notarile (di Stato) in ogni Distretto, da parte dell'allora giovane Repubblica ticinese, rispondeva soprattutto alla necessità di rendere facilmente reperibili tutti gli atti notarili concernenti i trasferimenti di proprietà immobiliare e le ipoteche relativi agli immobili del corrispondente Distretto, indipendentemente da chi fosse il notaio che li aveva redatti. Si aveva così una duplice conservazione: presso l'archivio privato del notaio e presso l'archivio di Stato distrettuale. Con l'introduzione del Registro fondiario, regolata dal diritto federale e avvenuta progressivamente fin dal 1912, l'archivio distrettuale ha perso importanza sotto questo profilo. Presso il registro fondiario sono addirittura conservati, in ulteriore copia, gli atti integrali, da allegare alle domande di iscrizione: facilmente reperibili tramite il fondo o il diritto iscritto. La funzione dell'Archivio distrettuale resta pertanto limitata ai soli fini del percepimento dell'imposta di bollo. Fini che verranno meno con le modifiche di legge sull'imposta di bollo. Nulla vieta del resto di prelevare tale imposta, fin quando vigente, o di reintrodurla in futuro, senza la necessità per questo di trasmettere e conservare copie in un apposito archivio. Sui notai esiste un'autorità di vigilanza, composta da Giudici d'appello, legittimati anche a compiere ispezioni. E lo Stato ha comunque la possibilità di conoscere l'esistenza degli atti notarili tramite le varie procedure (trasmissioni per iscrizioni e mutazione all'Ufficio del registro fondiario, all'Ufficio del registro di commercio, pubblicazione dei testamenti in Pretura, ecc. [...]) La Commissione della legislazione prende atto con soddisfazione della proposta di abolire un'istituzione statale non più necessaria, o almeno di Utilità divenuta dubbia; contro la generale tendenza a proporre sempre di nuove per rispondere ai modi nuovi con i quali si pongono i problemi da risolvere. Solo rinunciando a ciò che perde di attualità si trovano le risorse per affrontare le sfide nuove».

Il 24 novembre 2003 il Parlamento ticinese ha approvato la modifica di legge proposta dal Governo, nonostante i pareri contrari di alcuni deputati, sfociati poi nell'iniziativa parlamentare presentata il giorno medesimo da Carlo Luigi Caimi, volta a proporre l'istituzione di un archivio notarile informatizzato. Iniziativa respinta dal Gran Consiglio, su proposta della Commissione della legislazione, il 22 febbraio 2005.

La modifica 24 novembre 2003 della Legge sul notariato entrerà in vigore il 1° gennaio 2006.

#### **4. LA PROPOSTA GOVERNATIVA IN ESAME**

Il Consiglio di Stato propone di abrogare la modifica 24 novembre 2003 della Legge sul notariato del 23 febbraio 1983 per le seguenti motivazioni:

- in data 14 dicembre 2004 il Parlamento ticinese ha approvato alcune misure volte al risanamento della situazione finanziaria dello Stato, tra cui il ripristino rispettivamente il mantenimento dell'imposizione prevista dalla legge sul bollo e gli spettacoli cinematografici del 15 gennaio 1986 [art. 55a Lbol]. Per cui continuerà ad essere percepita anche l'imposta di bollo sull'archivio notarile, che avrebbe dovuto decadere il 1. gennaio 2006, unitamente a quella sulle cartelle ipotecarie e sui brevetti notarili. L'intima connessione intercorrente tra l'imposta di bollo e l'istituto dell'archivio notarile ha quindi

portato il Consiglio di Stato a rivalutare la decisione di abolirlo. A suo avviso, l'attuale modifica dell'art. 55a Lbol presuppone di fatto il mantenimento di tale istituto.

- La soluzione alternativa proposta da Giovanni Merlini volta a salvaguardare il prelievo dell'imposta di bollo anche in caso di un'ipotetica abrogazione dell'archivio notarile, segnatamente la bollatura dell'atto al momento dell'iscrizione, presupporrebbe, secondo il Consiglio di Stato, una sostanziale modifica della Lbol, mutando in particolare il sistema di imposizione vigente e rinunciando a prelevare la tassa di deposito come tale, che riguarda attualmente un numero considerevole di atti; basti pensare a quelli relativi al registro di commercio (art. 20 cpv. 1 lett. a Lbol).
- Il citato scenario alternativo solleva alcuni problemi, nella misura in cui l'odierno assoggettamento al bollo dell'archivio notarile non è indipendente dalla presentazione o meno dell'atto all'Ufficio dei registri per la relativa iscrizione. In altre parole, sussistono negozi giuridici imponibili secondo la Lbol, che non sfociano in un'iscrizione. Venendo meno il criterio di collegamento oggettivo attualmente costituito dalla notifica dell'atto per la sua bollatura e conservazione presso l'archivista della residenza notarile, si dovrebbe comunque prevedere per questi ultimi l'obbligo di presentazione presso l'ufficio competente.
- La Divisione cantonale delle contribuzioni, interpellata in merito quale autorità di vigilanza sulla Lbol, si è espressa in data 19 gennaio 2005 sostanzialmente per il mantenimento dello status quo, segnatamente l'attribuzione ai vari Uffici dei registri del prelievo del tributo, sistema oramai ampiamente collaudato e svolto sinora in modo più che soddisfacente.
- I buoni risultati sinora ottenuti e i relativi costi situati entro limiti assai contenuti di fronte a entrate tutt'altro che trascurabili, segnatamente fr. 8'115'860.- per il 2002, fr. 8'699'681.- per il 2003 e fr. 8'736'302.- per il 1004 (senza tener conto degli introiti relativi a quello sulle cartelle ipotecarie), militano a favore del mantenimento dell'attuale sistemica della Lbol.

## **5. LA DECISIONE COMMISSIONALE**

La Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge allegato al messaggio. Essa raccomanda inoltre al Consiglio di Stato di trovare una soluzione più razionale dal punto di vista dell'archiviazione, nell'interesse dell'utente e dello Stato.

Per la Commissione della legislazione:

Felice Dafond, relatore  
Allidi-Cavalleri - Bertoli - Bobbià -  
Carobbio W. - Fiori - Genazzi -  
Ghisletta D. - Mellini - Pantani -  
Pedrazzini - Pini - Quadri - Vitta